

COMUNE DI MONTECOPIOLO

Provincia di Rimini

**(ALLEGATO B)**

**Nuovo Regolamento**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

**(TARI)**

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 01. Oggetto del Regolamento
- Art. 02. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 03. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti e rifiuti speciali
- Art. 04. Soggetto attivo

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 05. Presupposto per l'applicazione della TARI
- Art. 06. Soggetti passivi
- Art. 07. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 08. Superficie degli immobili
- Art. 09. Esclusioni e riduzioni di superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

### **TITOLO III – TARIFFE**

- Art. 10. Costo di Gestione
- Art. 11. Piano Economico Finanziario
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Composizione e articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione della TARI
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. TARI giornaliera
- Art. 21. Tributo provinciale

### **TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni**

- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 24. Avvio al riciclo dei rifiuti
- Art. 25. Avvio al recupero dei rifiuti
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Mancato svolgimento del servizio
- Art. 28. Agevolazioni
- Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

**TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

- Art. 30. Obbligo di dichiarazione
- Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 32. Decorrenza e validità della dichiarazione
- Art. 32 bis - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
- Art. 33. Poteri del comune
- Art. 34. Accertamento
- Art. 35. Sanzioni
- Art. 36. Riscossione
- Art. 36 bis Rateizzazione degli avvisi di pagamento Tari
- Art. 37. Interessi
- Art. 38. Rimborsi
- Art. 39. Somme di modesto ammontare
- Art. 40. Contenzioso

**TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 41. Norma finali e di rinvio
- Art. 42. Entrata in vigore

**Allegati**

- All. A: Categorie di utenze non domestiche

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

- Il contenuto recepisce quanto disposto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022 recante “Regolazione della qualità del servizio di Gestione dei rifiuti Urbani”, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla disciplina speciale tributaria e degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della Qualità del Servizio Rifiuti.”;

2. La Tari qui disciplinata ha natura tributaria.

3. La Tari garantisce la copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dalle disposizioni regolamentari vigenti.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del medesimo decreto;
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

#### **Art. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti e rifiuti speciali**

1. Per la definizione e l'elenco dei rifiuti speciali nonché delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti si rinvia agli artt. 183 e successivi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **Art. 4 Soggetto attivo**

1. La Tari è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla TARI. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla TARI.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui

territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la TARI si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 5 Presupposto per l'applicazione della TARI**

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e pertinenze;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici.

3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, ecc.), e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, ecc.).

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente elenco:

- I locali e le aree adibiti a sedi, uffici comunali e servizi comunali e tutti gli altri in cui hanno sede di uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizioni di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
- Impianti sportivi Comunali (Palazzetto dello Sport, Stadio, ecc.);

Sono inoltre soggette:

- a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
- b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dall'assenza di atti autorizzativi).

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione della TARI.

#### **Art. 6 Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che hanno la disponibilità delle superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tari è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**Art. 7 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Sono oggettivamente esclusi dalla TARI i locali e le aree inidonei, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, a produrre rifiuti urbani, domestici e non domestici; tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la dichiarazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio.

Si considerano tali, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi esclusivamente in relazione alle seguenti tipologie di intervento previste dal testo unico sull'edilizia:

- "interventi di restauro e di risanamento conservativo" (lett. c, comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001);
- "interventi di ristrutturazione edilizia" (lett. d, comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001);
- "interventi di manutenzione straordinaria" (lett. b, comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001) riguardanti l'intera unità immobiliare soggetta a tributo e tali da renderla inutilizzabile e/o inabitabile;

L'esclusione dall'applicazione della TARI è limitata esclusivamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e, salvo presentazione di una nuova dichiarazione, non può in ogni caso avere una durata superiore a tre anni. L' esclusione non riguarda le unità immobiliari relative ad attività con licenza stagionale che sono soggette a tali interventi edilizi in periodi fuori dalla stagione lavorativa;

Nel caso in cui il contribuente interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, contestualmente alla dichiarazione è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove ha la temporanea dimora; in mancanza della predetta comunicazione, l'esclusione dall'applicazione della TARI non è concessa.

- e) le aree adibite in via esclusiva al transito;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

g) le superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 cm.

h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso purché riconosciuto dallo Stato, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

i) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. In caso di dichiarazioni mendaci o infedeli nonché nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente o parzialmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, oltre all'applicazione della TARI sono previsti gli interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 8 Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a 150 cm.. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è

pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il nuovo criterio di misurazione decorrerà dal 1° gennaio successivo all'emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate previsto dal comma 645 art. 1 della Legge 147/2013. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a 150 cm.

4. La superficie delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Alle eventuali superfici adibite ad altri usi (quali bar, ristorante, market) si applicherà la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### **Art. 9 Esclusioni e riduzioni di superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Sono esenti i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva, destinati ad accogliere materie prime e merci impiegate nel processo produttivo. Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita, allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti finiti.

2. Non sono inoltre tassabili, a titolo non esaustivo:

a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di

radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

b) le superfici degli immobili utilizzati per le attività agricole e connesse, di cui all'articolo 2135 c.c.;  
c) le aree di lavorazione.

3. Nel caso di documentata e contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora sussista l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, la determinazione della superficie soggetta a Tari, per le utenze non domestiche avviene in maniera forfettaria, applicando la riduzione del 60% sull'intera superficie soggetta a Tari su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali.

4. Rimangono soggette alla tari le superfici adibite ad uffici, bagni, mense e superfici degli altri locali non direttamente connesse alle superfici operative.

5. Per usufruire delle riduzioni o delle esenzioni di superficie di cui ai precedenti commi, le utenze interessate, oltre a presentare la dichiarazione iniziale o di variazione nei termini stabiliti dal presente regolamento, dovranno dimostrare che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali di entità congrua rispetto alle agevolazioni richieste, trasmettendo entro il 31 gennaio la documentazione comprovante l'avvenuta gestione di detti rifiuti nell'anno solare precedente.

6. In difetto degli adempimenti di cui al comma 5 si procederà al recupero dell'intera TARI dovuta con applicazione di sanzioni e interessi ai sensi di legge.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **Art. 10 Costo di gestione**

1. La TARI comunale sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le disposizioni dettate dalla legge e dagli interventi regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

#### **Art. 11 Piano Economico Finanziario**

1. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) redatto, validato ed approvato secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché secondo le

determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

#### **Art. 12 Determinazione della tariffa**

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La determinazione della tariffa avviene in conformità al Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il 30 aprile dell'anno di riferimento come stabilito dall'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 22, convertito nella Legge 25/02/2022 n. 15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.”;
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **Art. 13 Composizione ed articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.  
Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di natura pertinenziale alle stesse dichiarati come tali dallo stesso contribuente.  
Le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e di aree.

3. La composizione della quota fissa, di quella variabile e la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche avviene sulla base della legge e degli interventi regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

#### **Art. 14 Periodi di applicazione della TARI**

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione purché ne sia data comunicazione nei termini e con le modalità indicate nei successivi artt. 30 e 31.

#### **Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize, di regola, al numero degli occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. La quota fissa e la quota variabile, determinate nella delibera tariffaria, sono calcolate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1 e 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 16 Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorino nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata in Comuni non limitrofi o all'estero, di soggetti iscritti presso facoltà universitarie italiane o estere, ivi domiciliati o presso la medesima struttura o in locali regolarmente affittati, nel caso di degenze o ricoveri presso case di

cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di due unità.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti viene determinato in base al numero di persone indicato nella denuncia o desunto dall'anagrafe al primo gennaio e al 30 giugno dell'anno di tassazione. Nel caso di denunce di iscrizione successive al primo gennaio il numero dei componenti è quello effettivo alla data di iscrizione in base al dichiarato e alle risultanze anagrafiche.

7. Si prescinde dall'obbligo della dichiarazione nel caso di variazioni anagrafiche stante l'automatica acquisizione delle suddette informazioni direttamente dalla banca dati comunale.

#### **Art. 17 Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 18 Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. Per l'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale e di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considerano le attività effettivamente svolte sulle superfici soggette a tassazione, debitamente comprovate dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso o sono ubicate in luoghi diversi.
6. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove l'utente dichiara, o venga accertata d'ufficio, la diversa destinazione d'uso dei locali, aree e delle loro porzioni. In tal caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.

#### **Art. 19 Scuole statali**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## **Art. 20 TARI giornaliera**

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 837 e ss. della L. 160/2019, il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce, dal momento della sua entrata in vigore, il tributo limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 160/2019.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente al pagamento integrale ovvero della prima rata del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. In caso di occupazione abusiva la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento della occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente Regolamento; non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

## **Art. 21 Tributo provinciale**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

#### **TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni**

##### **Art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche può essere ridotta a consuntivo nei confronti di quelle utenze che effettuano la raccolta differenziata nel caso di attivazione del Centro di Raccolta Differenziata o il Centro Ambiente Mobile, prevedendo uno sconto per ogni kg di materiale conferito secondo quanto riportato nel relativo allegato alla deliberazione di approvazione delle tariffe. In tal caso gli sconti saranno conteggiati ed accreditati in maniera automatica.
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% sulla quota variabile della tariffa. La riduzione è subordinata al rispetto dell'iter procedurale, di formazione e alle disposizioni previste dal Regolamento comunale sul compostaggio domestico vigente.

##### **Art. 23 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza della condizione di fruizione se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
3. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 24 Avvio al riciclo dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire tutti i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La scelta di servirsi del gestore pubblico o del ricorso al mercato è effettuata dall'utente non domestico per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che sono uscite dalla gestione pubblica, conferendo ed avviando al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti ricorrendo al mercato, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine le utenze devono presentare al comune apposita comunicazione di uscita dal servizio pubblico entro il termine del 30 giugno con efficacia dall'anno successivo e per 2 anni consecutivi.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione a mezzo PEC di una comunicazione redatta sul modello predisposto dall'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e aree, con decorrenza dall'anno successivo.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma precedente è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che hanno optato per l'uscita dal servizio di gestione pubblica devono altresì presentare esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza della scelta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

In mancanza si provvederà al recupero della quota variabile oltre a sanzioni e interessi ai sensi di legge.

5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

6. Resta salva la facoltà, comunque, di avviare al riciclo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

### **Art. 25 Avvio al recupero dei rifiuti**

1. Ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che si avvalgono della gestione pubblica per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la tariffa variabile dovuta è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno precedente.

2. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo e la produzione potenziale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 per l'attività (Tabella 4a colonna centro Kd massimo), in ogni caso non potrà essere superiore al 70% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando dichiarazione di avvenuto avvio al riciclo esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, pena decadenza. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

6. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152 relativi ai rifiuti riciclati debitamente controfirmati dal destinatario o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nonché copia del Modello Unico di Denuncia MUD per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata oltre a sanzioni e interessi.

#### **Art. 26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. La TARI è ridotta, tanto nella quota fissa quanto nella quota variabile, al 40 % quando la distanza dal punto di raccolta più vicino sia superiore a 1.200 mt.

#### **Art. 27 Mancato svolgimento del servizio**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20 %.

#### **Art. 28 Agevolazioni**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 e nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra i contribuenti, il Consiglio Comunale può decidere ulteriori agevolazioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate, numerose o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente.

2. Le riduzioni ed esenzioni di cui al comma precedente potranno tener conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

3. Il costo delle riduzioni e delle esenzioni dovrà essere finanziato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

4. Nella delibera di Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe sono approvati i limiti di

spesa complessiva, da iscriversi a bilancio, le casistiche per l'accesso alle agevolazioni, l'eventuale documentazione da presentare e i relativi termini.

5. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte.

6. Il contribuente, nel caso di agevolazioni concesse sulla base di dichiarazione documentata, è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni ed esenzioni entro il termine previsto per la dichiarazione di variazione, salvo applicazione delle sanzioni e interessi previsti dalla normativa. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione.

#### **Art. 29 Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima dell'80 % della tariffa.

### **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

#### **Art. 30 Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del TARI e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo la presenza di persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorino nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti, dal proprietario o titolare del diritto reale nel caso di immobili a disposizione;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in essa si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
4. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui alla Delibera ARERA n. 15/2022.”;

### **Art. 31 Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dal momento in cui si realizza il presupposto, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ufficio, messi a disposizione degli interessati anche sul sito istituzionale. Per le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione intervenute fra il 01/01/2023 ed il 30/06/2023, il termine per la presentazione della documentazione è fissato al 30/09/2023. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione, comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito nonché la data a partire dalla quale è dovuta la TARI.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) indirizzo di posta elettronica del contribuente e recapito telefonico;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree (nel caso in cui il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile indicare anche le generalità di quest'ultimo) ;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) la presenza di soggetti dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare e le relative generalità e Codice Fiscale;
- i) in caso di dichiarazione di cessazione dell'utenza l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività effettivamente svolta, sede legale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dettagliata dei singoli locali e i dati catastali aggiornati dei locali e delle aree (nel caso in cui il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile indicare anche le generalità di quest'ultimo);
- d) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;

- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) in caso di dichiarazione di cessazione dell'utenza l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata tramite posta elettronica agli indirizzi indicati sui moduli, direttamente all'ufficio protocollo comunale, a mezzo posta con raccomandata A/R o, infine, tramite lo sportello on-line. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta della Qualità o il rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

### **Art. 32 Decorrenza e validità della dichiarazione**

1. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione, nel caso in cui la relativa richiesta sia presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

2. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, nel caso in cui la relativa richiesta sia presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

3. Nel caso di decesso del contribuente, in assenza di familiari conviventi, gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/subentro entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di presenza di conviventi si procede d'ufficio alla

variazione dell'intestazione del tributo individuando nell'intestatario della scheda anagrafica il nuovo soggetto passivo. La decorrenza è, di norma, al primo gennaio dell'anno successivo al decesso.

4. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione.

5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

6. L'ufficio può procedere alla cessazione in tutti i casi in cui vi siano elementi oggettivi ed inconfutabili che attestino il mancato possesso o detenzione dell'immobile.

**Art. 32 bis - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI sopra indicate, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
  - il nome, il cognome e il codice fiscale;
  - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
  - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
  - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe, rapporto con gli utenti);
  - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia una motivata risposta scritta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con l'istanza di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

7. Nel caso in cui con l'istanza di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, questa equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

### **Art. 33 Poteri del Comune**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla TARI stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al soggetto individuato per la gestione della TARI nei modi di legge.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 34 Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alla disciplina generale.

### **Art. 35 Sanzioni**

1. Per la disciplina delle sanzioni si rimanda alle norme speciali di riferimento.

### **Art. 36 Riscossione**

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la TARI, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentono agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
2. la TARI per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite Sistema PagoPA oppure tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con Determinazione del Funzionario Responsabile può essere disposta l'attivazione di ulteriori modalità di versamento previste dalla normativa vigente, in ogni caso è sempre garantita una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
4. Nel rispetto delle disposizioni del comma 688 art. 1 legge 147/2013 il Comune stabilisce i termini di scadenza della Tari con apposita delibera Regolamentare, garantendo in ogni caso il rispetto della periodicità di riscossione indicata all'art 26 del TQRIF.”;
5. Nel caso di ricezione degli avvisi di pagamento oltre i termini di scadenza, il pagamento può essere effettuato entro i dieci giorni successivi alla ricezione. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata o della rata unica. Il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica;
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla normativa. In caso di inadempienza del contribuente si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
7. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione dell'avviso di pagamento non possono essere in nessun caso imputati al contribuente.

### **Art. 36 bis Rateizzazione degli avvisi di pagamento Tari**

1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
  - a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
  - c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro;
  - d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata almeno dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
  - e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria relativa all'annualità successiva;
  - f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione non sono applicati gli interessi;
  - g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione. Si procederà alla notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, considerando quale data a cui riferire l'omesso versamento la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
  - h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'art. 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

### **Art. 37 Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura stabilita dalle norme speciali di riferimento.

### **Art. 38 Rimborsi**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Ai fini della Deliberazione ARERA 15/2022, la richiesta di rimborso coincide con la richiesta di rettifica degli importi non dovuti.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 120 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, il gestore della TARI provvede attraverso le seguenti modalità:
  - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
  - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o per espressa richiesta del contribuente.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dalle norme speciali di riferimento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati dalle norme speciali di riferimento,
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del D. Lgs. 12 dicembre 1997, n. 472.

### **Art. 39 Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

### **Art. 40 Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

## **TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 41 Norme finali e di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari applicabili e i provvedimenti di ARERA, in materia di regolazione dei rifiuti urbani, adottati ai sensi dell'art. 1 comma 527 legge 27/12/2017 n. 205.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 42 Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

**ALLEGATO A**

Categorie di utenze non domestiche.

Come da allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 – Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

Comuni fino a 5.000 abitanti

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

| cod.<br>min. | Descrizione                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO                                    |
| 2            | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI                                                            |
| 3            | STABILIMENTI BALNEARI                                                                        |
| 4            | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI                                                                      |
| 5            | ALBERGHI CON RISTORANTE                                                                      |
| 6            | ALBERGHI SENZA RISTORANTE                                                                    |
| 7            | CASE DI CURA E RIPOSO                                                                        |
| 8            | UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI                                                         |
| 9            | BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO                                                                |
| 10           | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI      |
| 11           | EDICOLA, FARMACIA, TABACCARIO, PLURILICENZE                                                  |
| 12           | ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE |
| 13           | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO                                                         |
| 14           | ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE                                             |
| 15           | ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI                                            |
| 16           | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE                               |
| 17           | BAR, CAFFE E PASTICCERIE                                                                     |
| 18           | SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI                 |
| 19           | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE                                                            |
| 20           | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO                                       |
| 21           | DISCOTECHE, NIGHT CLUB, DANCING, SALA GIOCHI,                                                |